



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE, SECONDA SEZIONE CIVILE, N. 489/2021 DEPOSITATA IN DATA 19.05.2021, R.G. 1606/2020.

L'anno 2021 , il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 18:30 , in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Assente
Artico Federico	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Barbalace Renato	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Assente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Giorgiutti Natalino	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Del Fabbro Daniele	Consigliere	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Assente
Mansutti Ester	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Mazzacco Chantal	Consigliere	Assente
Comino Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE, SECONDA SEZIONE CIVILE, N. 489/2021 DEPOSITATA IN DATA 19.05.2021, R.G. 1606/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 6 e n. 7 del 17.03.2021 con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n.. 29 del 17.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) 2021-2023;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla

norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 (integralmente ripreso anche nella deliberazione n. 174/2018 della Sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti) in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Preso atto della relazione del Responsabile TPO dell'Area Entrate, Patrimonio e Assistenza, acquisita con prot. n. 9558 del 22.06.2021 da cui si evince che:

- il contenzioso da cui tra origine l'odierno debito fuori bilancio nasce da un'azione di recupero coattivo di crediti da locazione vantati dal Comune nei confronti di un operatore di telefonia;
- il Comune, facendo valere i due contratti stipulati con l'operatore di telefonia riferiti a due distinti siti (Via S. Giorgio e Stadio comunale), ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo di euro 81.000,00 oltre interessi e spese (decreto ingiuntivo n. 323/2020 del 24.02.2020, depositato in data 25.02.2020);
- la controparte, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, ha presentato atto di citazione in opposizione dd. 19.05.2020, notificato via PEC in data 20.05.2020 con il quale ha introdotto la causa di merito;
- alla prima udienza del 13.10.2020 il giudice istruttore ha dichiarato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, con ciò facendo supporre una favorevole prognosi del procedimento per il Comune di Tricesimo;
- nelle more è stata altresì esperita la mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in forza della conversione della causa ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;
- dopo l'udienza del 13.10.2020 l'operatore di telefonia, tramite il proprio legale, ha fatto pervenire una proposta transattiva stragiudiziale, offrendo il pagamento di un importo pari a circa la metà del dovuto. Tale proposta non ha potuto trovare accoglimento considerata la ragionevole aspettativa di conclusione in proprio favore del contenzioso da parte del Comune di Tricesimo;
- con la sentenza di primo grado, pronunciata all'udienza del 19.05.2021, il medesimo giudice che aveva decretato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ha mutato il proprio orientamento riconoscendo natura pubblicistica e non privatistica ai due contratti in essere in quanto derivanti da una concessione di patrimonio indisponibile finalizzata all'esercizio di un'attività avente rilevanza di pubblico interesse (telefonia), anziché rapporto di locazione. Alla luce di questa sopravvenuta riconsiderazione ontologica circa la natura del rapporto ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Udine, in quanto sede civile, sia a determinare la natura dei contratti sia a quantificare l'eventuale quantum della debenza dovuta dall'operatore di telefonia al Comune;
- in forza di tale sentenza esecutiva il Comune di Tricesimo è chiamato a restituire l'importo precedentemente versato dall'operatore di telefonia, a riconoscere le spese di lite e a sostenere il costo dell'imposta di registro per la registrazione della sentenza.

Preso atto che:

- Secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo e prima di tale termine, in base all'espresso divieto di cui al 2° comma della suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto;
- Conseguentemente, alla P.A. debitrice, deve essere notificato il titolo esecutivo come dispone l'art. 479 c.p.c., ma, a differenza di quanto previsto dalla procedura codicistica, non è possibile notificare contestualmente il precetto, il quale, a pena di nullità (Cass. n. 590/2009), dovrà notificarsi, invece, personalmente alla parte, non prima dello spirare del termine dilatorio di 120 gg.;
- In data 19.05.2021 è stata depositata la Sentenza de qua, che non risulta ancora notificata per la qual cosa si ritiene non siano ancora iniziati a decorrere i 120 giorni di cui al citato D.L. 669/1996;

Preso altresì atto che:

- L'importo da restituire a Vodafone S.p.A. è quantificato in €. 91.027,83 (importo suscettibile di variazione in più o meno in dipendenza della data di effettivo pagamento);
- Le spese legali sono quantificate dal Giudice in € 406,50 per esborsi, in € 2.400,00 per la fase di studio, in € 1.500,00 per la fase introduttiva, in € 1.500,00 per la fase di trattazione, in € 2.000,00 per la fase decisoria e in € 1.110,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA determinando un valore finale dell'esborso in complessivi €. 9.256,90;

- Le spese di registrazione della sentenza devono essere tuttora liquidate per un importo di €. 200,00;
- La copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato così come segue:
€ 91.027,83 capitolo n. 10235 rubricato “ ALTRE SPESE CORRENTI” del bilancio 2021 – piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999;
€ 9.256,90 capitolo n. 10580 rubricato “SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI” del bilancio 2021 – piano dei conti finanziario 1.3.2.99.2;
€ 200,00 capitolo n. 10086 rubricato “IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE ECC.” del bilancio 2021 – piano dei conti finanziario 1.2.1.2.1; il tutto come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta all’approvazione dell’odierna seduta consiliare;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Acquisito il parere obbligatorio del Revisore unico dei conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ex D.Lgs 267/2000;

Il Sindaco invita l'assessore Artico a illustrare il punto in discussione.

L'Assessore riepiloga i fatti che costituiscono il presupposto dell'odierno debito fuori bilancio, rifacendosi a quanto contenuto nella relazione del responsabile di servizio TPO Norberto Rizzi prot. 9558 del 22.06.2021, che attengono a un'azione giudiziale per il recupero di crediti derivanti da canoni non pagati da parte di un operatore di telefonia.

L'Assessore sottolinea che, in primo grado, nella prima causa di comparizione, la provvisoria esecutività concessa dal Giudice delegato al Decreto ingiuntivo ha dato al Comune una prognosi di accoglibilità della domanda finale. Con tale auspicio era stato chiesto all'operatore di telefonia il versamento della somma quantificata nel Decreto ingiuntivo.

Come indicato nella Relazione, purtroppo, all'udienza che ha deciso la causa in primo grado, il Giudice ha sollevato un difetto di giurisdizione in quanto ha riconosciuto carattere concessorio al rapporto con l'operatore di telefonia e ha quindi ravvisato la competenza del giudice amministrativo. A seguito di ciò ha dichiarato nullo il Decreto ingiuntivo.

L'Assessore prosegue spiegando che ora il Comune si trova "a metà strada" in quanto ben può agire ulteriormente in sede giurisdizionale (civile o amministrativa), ma nel frattempo deve dare esecuzione alla sentenza di primo grado, che è di per sé esecutiva. Da qui la necessità di dare corso, con la presente deliberazione consiliare, al riconoscimento del debito fuori bilancio onde poter provvedere alla restituzione della somma versata dall'operatore di telefonia e al pagamento delle spese di lite (spese legali controparte e spese registrazione sentenza).

L'Assessore prosegue informando che non si ravvisano problemi per gli equilibri di bilancio dell'Ente in quanto la cifra provvisoriamente versata dall'operatore di telefonia era stata prudenzialmente accantonata e le altre risorse necessarie possono essere reperite da fondi di bilancio (spesa registrazione sentenza) e da applicazione di avanzo disponibile (spese legali controparte).

Artico conclude informando che, come da previsione normativa, sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del Revisore dei conti (favorevole).

Il consigliere Merlino chiede se sia già stata presa una decisione in merito all'eventuale prosecuzione del contenzioso.

L'Assessore Artico informa che si stanno facendo i dovuti approfondimenti e che è stato interpellato un legale esperto in contenzioso amministrativo per approfondire la questione.

Il Segretario richiama l'attenzione su quanto riportato nel testo della deliberazione a proposito della valenza della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio in caso di debito derivante da sentenze esecutive. Si tratta di ricondurre la spesa all'interno della programmazione di bilancio, ma non vi sono profili discrezionali in capo ai consiglieri in ordine al riconoscimento della legittimità del debito (che è già stata verificata in sede giudiziale).

Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Fabbro, Clocchiatti), contrari n. = su n. 12 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Tribunale di Udine, Seconda Sezione Civile, n. 489/2021 depositata in data 19.05.2021, R.G. 1606/2020 per l'importo complessivo di € 100.484,73, nell'esplosione della spesa come rappresentata nella parte narrativa della presente deliberazione, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione Sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;

2) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato così come segue:
€ 91.027,83 capitolo n. 10235 rubricato “ ALTRE SPESE CORRENTI” del bilancio 2021 – piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999;

€ 9.256,90 capitolo n. 10580 rubricato “SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI” del bilancio 2021 – piano dei conti finanziario 1.3.2.99.2;

€ 200,00 capitolo n. 10086 rubricato “IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE ECC.” del bilancio 2021 – piano dei conti finanziario 1.2.1.2.1; il tutto come da deliberazione di variazione di bilancio sottoposta all’approvazione dell’odierna seduta consiliare;

3) Di prendere atto che, sussistendone le ragioni l’Amministrazione potrà valutare di coltivare ulteriormente la causa nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla sentenza;

4) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. = su n. 12 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 1



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE, SECONDA SEZIONE CIVILE, N. 489/2021 DEPOSITATA IN DATA 19.05.2021, R.G. 1606/2020.

N. del. 2021/28

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 23 giugno 2021

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 23 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 30/06/2021 al 14/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 30/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 30/06/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento